

COMUNE DI MASSAROSA

REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE

Approvato con Delibera CC n. 22 del 18 febbraio 2010
Modificato con Delibera CC n. 79 del 9 settembre 2010
Modificato con Delibera CC. n. 4 del 9 febbraio 2012
Modificato con Delibera CC. n. 62 del 28 luglio 2014
Modificato con Delibera CC n. 47 del 3 maggio 2018

TITOLO I – ATTUAZIONE DELL’ART. 36 DELLO STATUTO

Art. 1

Comitati di rappresentanza locale

1. Il Comune di Massarosa istituisce i seguenti Comitati di rappresentanza locale:

- 1) Massarosa capoluogo
- 2) Massaciuccoli
- 3) Quiesa- Compignano
- 4) Bozzano
- 5) Pieve a Elici – Montigiano – Gualdo – Valpromaro (parte di)
- 6) Piano del Quercione
- 7) Stiava
- 8) Bargecchia
- 9) Corsanico – Mommio Castello
- 10) Piano di Conca
- 11) Piano di Mommio

Art. 2

Composizione dei Comitati di rappresentanza locale

1. I Comitati di Rappresentanza Locale sono designati dal Consiglio comunale, in rapporto ai voti conseguiti nella/e frazione/i di riferimento.
2. I membri dei Comitati di Rappresentanza Locale sono scelti nell’ambito delle candidature pervenute formulate da:
 - a) comitati e gruppi di cittadini;
 - b) associazioni aderenti alla Consulta comunale del Volontariato aventi sede nella/e frazione/i di riferimento;
 - c) ulteriori associazioni operanti stabilmente nella/e frazione/i, di carattere sportivo, culturale, ecc.;
 - d) Consiglieri comunali.
3. I Comitati di rappresentanza locale sono designati dal Consiglio comunale, con unica votazione e a maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta della Conferenza dei Capi-gruppo. La proposta è formulata con l’obiettivo di inserire nei Comitati, insieme a cittadini riconducibili ai gruppi politici, anche cittadini non direttamente riconducibili agli stessi ed espressione delle realtà associative, nonché di perseguire la parità di genere. Se non è raggiunta la predetta maggioranza, si procede nel modo indicato al comma successivo.
4. In caso d’impossibilità a procedere alla nomina con la maggioranza di cui al comma precedente, i membri da designare in ciascun Comitato di Rappresentanza Locale sono attribuiti alla maggioranza e alla minoranza consiliare in rapporto ai voti conseguiti nella/e frazione/i di riferimento. A tal fine il numero totale dei voti validi, nel turno di votazione che ha eletto il Sindaco, nel territorio del Comitato, è diviso per il numero dei membri da eleggere, in modo da calcolare i voti necessari a determinare un seggio. I membri sono attribuiti sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti riferiti ai voti complessivi dei gruppi di liste collegati ai candidati a Sindaco. I seggi del gruppo che in quella/e frazione/i ha ottenuto la maggioranza sono attribuiti alle liste collegate sulla base dei voti ottenuti nel primo turno di votazione e col medesimo metodo proporzionale. Se vi è stato ballottaggio si considerano liste collegate quelle che lo erano al momento dello stesso. Gli altri quozienti sono attribuiti a tutte le altre liste, ammesse e non ammesse all’eventuale ballottaggio, che abbiano espresso consiglieri comunali. Si fa riferimento ai voti ottenuti da dette singole liste, non considerate come gruppo, nel primo turno di votazione ed il numero dei membri di ciascuna lista è determinato col medesimo metodo proporzionale. Il capogruppo che rappresenta la singola lista cui è attribuito uno o più membri nei diversi Comitati, procede alle designazioni effettuando la scelta nell’ambito delle candidature pervenute.

5. I Comitati di Rappresentanza Locale sono composti da sette membri, se insistono su un territorio avente fino a 1500 abitanti; da nove membri se il territorio ha oltre 1500 abitanti. I membri di ogni Comitato sono scelti fra persone eleggibili alla carica di Consigliere comunale che risiedono o hanno relazione sociale, civile, o professionale con la frazione o le frazioni di riferimento.
6. La carica di membro del Comitato di Rappresentanza Locale è incompatibile col ricoprire un mandato elettivo, a qualsiasi livello, o con l'essere membro di organi esecutivi dello Stato, di una Regione, di una Provincia o di un Comune, ovvero essere stato nominato in enti, consorzi, aziende alle quali partecipi il Comune di Massarosa. E' altresì incompatibile con l'appartenenza a organi esecutivi di Consulte e di altri organismi partecipativi costituiti dal Comune di Massarosa, ai sensi del proprio Statuto o ai sensi di regolamenti approvati dal Consiglio Comunale e con la carica di Difensore Civico.

Art. 3

Nomina dei Comitati di Rappresentanza Locale

1. I Comitati di Rappresentanza Locale sono insediati entro tre mesi dall'elezione del Consiglio comunale e durano in carica per tutto il mandato amministrativo.
 2. Entro quindici giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale invita i soggetti che ne hanno diritto a formulare candidature entro i successivi trenta giorni. Scaduto il termine, il Consiglio comunale procede alla designazione nella prima seduta immediatamente successiva.
 3. I Comitati sono convocati, per la prima riunione, dal Presidente del Consiglio comunale e sono presieduti, fino all'elezione del proprio presidente, dal membro più anziano d'età.
 4. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente di un membro di un Comitato, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione su designazione della Conferenza dei Capi-gruppo ovvero del Capogruppo di competenza. Se i Comitati sono stati designati secondo il metodo di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento e non vi è accordo in conferenza dei capi-gruppo sulla designazione del sostituto, vi provvede il Presidente del Consiglio comunale. I nuovi componenti sono scelti, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 commi 3° e 4°, nell'ambito delle candidature pervenute in sede di prima elezione; è facoltà dei consiglieri comunali proporre nuove candidature entro la seduta del Consiglio comunale che deve procedere alla sostituzione.
- 4bis E' pronunciata la decadenza, da parte del Consiglio comunale, ed è contestualmente effettuata la nomina del sostituto, in caso di reiterate assenze non giustificate, di cui almeno tre consecutive, di un membro del Comitato. La decadenza è promossa dal Comitato di Rappresentanza Locale interessato o da un gruppo consiliare. Prima della pronuncia, il Presidente del Consiglio comunale diffida formalmente l'interessato ad esercitare le funzioni e lo invita a partecipare alla successiva riunione. In caso di nuova assenza ingiustificata, si procede alla surroga.
5. I termini per la prima elezione dei Comitati di Rappresentanza Locale decorrono dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4

Funzionamento del Comitato di Rappresentanza locale

1. Ogni Comitato di Rappresentanza Locale elegge, nella prima seduta, il proprio Presidente e, su proposta di questi, designa un Vice-Presidente e un Segretario fra i propri membri.
 2. Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti. Se nella prima votazione non è raggiunta tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è eletto chi ottiene la maggioranza relativa. In caso di parità nella seconda votazione è eletto il più anziano d'età.
- 2bis. Ogni convocazione, unitamente all'odg, è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Assessore competente.
3. I Comitati di Rappresentanza Locale deliberano con la presenza della maggioranza dei propri membri a maggioranza dei presenti, decidendo, in caso di parità, il voto del Presidente. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di tre componenti.
 4. Di ogni seduta del Comitato è redatto, a cura del segretario, un verbale che riporta gli estremi delle decisioni prese, gli interventi salienti, le dichiarazioni che singoli membri chiedono di

- inserire a verbale. I verbali sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Copia dei verbali è depositata presso l'ufficio Segreteria Generale, se richiesta da un Consigliere Comunale o da un Gruppo Consiliare, non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa. Al termine del mandato essi vengono depositati nella Segreteria del Comune.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica ai Comitati il Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.
 6. Il Comitato di Rappresentanza Locale decade:
 - a) Per dimissioni contestuali della maggioranza dei propri componenti, presentate al protocollo del Comune;
 - b) Per revoca da parte del Consiglio comunale, nel caso di gravi violazioni di leggi, dello Statuto e dei regolamenti comunali o per impossibilità a funzionare.
 7. La revoca è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei propri componenti ed è disposta previa richiesta del Segretario comunale, nel caso di gravi violazioni di leggi, dello Statuto e dei regolamenti comunali. La richiesta è del Presidente del Consiglio comunale, nel caso di impossibilità a funzionare. Per impossibilità a funzionare s'intende la mancata elezione del Presidente, entro un mese dal primo insediamento, la mancata sostituzione dello stesso, entro tre mesi dalle dimissioni, dalla decadenza o dal verificarsi dell'impedimento permanente, e l'inerzia nell'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento.
 8. La proposta di revoca deve essere preceduta da un invito formale al Comitato a rimuovere le cause di cattivo funzionamento. L'invito assegna un termine entro cui provvedere.
 9. Il Consiglio comunale, su richiesta del Segretario comunale, può annullare, col voto della maggioranza dei propri componenti, atti di un Comitato di Rappresentanza Locale che violino la legge, lo Statuto ed i regolamenti del Comune.
 10. Contro le deliberazioni di cui ai commi 7 e 9 il Comitato di Rappresentanza Locale può ricorrere, nel termine di 10 giorni dall'esecutività della delibera, al Difensore civico, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.
 11. I Comitati di Rappresentanza Locale cessano di esercitare le funzioni dal giorno di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale, salvo atti obbligatori ai sensi del presente regolamento. Il Presidente del Comitato continua ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione connesse al funzionamento dei Centri civici, laddove previsto, fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 5

Funzioni dei Comitati di Rappresentanza Locale

1. I Comitati di Rappresentanza Locale esercitano le seguenti funzioni:
 - a) Dibattono i problemi della frazione di riferimento e formulano specifiche proposte agli organi del Comune;
 - b) Esprimono pareri sulle proposte di delibere che riguardano la frazione;
 - c) Esaminano preventivamente ed esprimono pareri sui progetti preliminari delle opere pubbliche e sugli atti di programmazione urbanistica che interessano la frazione;
 - d) Sovrintendono ai centri civici locali. Nelle frazioni nelle quali non c'è il centro civico, sovrintendono agli spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale e approvano programmi per consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza attiva previsti dallo Statuto;
 - e) Indicano assemblee per discutere di rilevanti problemi inerenti la frazione.
2. I pareri di cui alle lettere b) e c) devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta, dopodiché si prescinde dagli stessi. Ove il Consiglio comunale o la Giunta decidano in modo in tutto o in parte diverso dai pareri resi, devono indicare i motivi della diversa decisione.
3. E' vietato ai Comitati di Rappresentanza Locale deliberare su materie diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo.

TITOLO II – ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 31 E 32 DELLO STATUTO

Art. 6

Piano dei centri civici

1. In corrispondenza di ogni Comitato di Rappresentanza Locale deve funzionare un centro civico. A tale scopo, nelle frazioni nelle quali attualmente non funziona un centro civico, è riconvertito in tutto o in parte uno degli immobili di proprietà comunale presenti nella frazione che non ospitino altri servizi pubblici incompatibili con tale destinazione.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale approva un piano per la realizzazione di centri civici in tutte le frazioni. Col piano è fatta la ricognizione dei centri civici esistenti e sono individuati gli ulteriori immobili comunali da riconvertire a centri civici. Per le frazioni che rimangano comunque sprovviste di una struttura, il piano individua le soluzioni transitorie, le modalità di realizzazione del centro civico e le risorse finanziarie necessarie. Il piano prevede che i centri civici siano attivati in tutte le frazioni entro dieci anni dalla sua approvazione.
3. Le soluzioni transitorie di cui al precedente comma 2 consistono nell'affitto di locali ovvero nella destinazione a centro civico di vani di altre strutture comunali, come aule scolastiche, ove le condizioni degli immobili lo consentano senza pregiudizio dei servizi pubblici. Nel caso tali soluzioni non siano possibili in tutte le frazioni per insufficienza di risorse, è accordata la priorità alle frazioni più popolose.
4. Per le frazioni che rimangono sprovviste del centro civico, la Giunta stipula convenzioni con Parrocchie, enti privati, associazioni per la messa a disposizione di teatri, sale ed altre strutture idonee ad ospitare riunioni pubbliche. Se tali convenzioni non sono possibili, sono interpellati pubblici esercizi privati. In tutti i casi è riconosciuto al privato un contributo per la messa a disposizione della struttura.
5. Le convenzioni di cui al comma 4 prevedono che la struttura per le riunioni sia messa a disposizione del Comune una volta al mese e, col consenso del proprietario o del gestore, ulteriori volte per iniziative straordinarie. Le dodici aperture annuali sono utilizzate in numero di due ciascuna da parte rispettivamente della Giunta, dei gruppi consiliari di maggioranza e dei gruppi consiliari di minoranza e in numero di sei dal Comitato di Rappresentanza Locale, che le utilizza per proprie iniziative o per iniziative promosse dai cittadini della frazione. Il Comitato di Rappresentanza Locale è competente a disciplinare il calendario delle aperture sulla base delle effettive richieste.

Art. 7

Utilizzo dei centri civici

1. I Comitati di Rappresentanza Locale sovrintendono sui centri civici di proprietà comunale.
2. Nei casi di strutture interamente affidate ad associazioni per effetto di convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la predetta convenzione. Si applicano infine le specifiche convenzioni negli altri casi previsti dall'art. 6.
3. I centri civici si articolano in una o più sale per riunioni ed assemblee ed in vani da attribuire a singole associazioni, comitati, fondazioni, ecc. per lo svolgimento della propria attività.
4. Gli spazi per riunioni ed assemblee tenute da soggetti istituzionali, partiti, sindacati, associazioni, comitati, gruppi di cittadini che abbiano natura civica e carattere non periodico sono concessi gratuitamente.
5. I centri civici possono ospitare ulteriori attività, episodiche o continuative, compatibili con la loro destinazione, quali a titolo esemplificativo convegni, corsi, dimostrazioni, feste e altre attività ricreative. Per tali utilizzi il Comune può chiedere un rimborso spese forfettario, sulla base di un apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
6. Il calendario delle iniziative ospitate dal centro civico di cui al comma 1 è disciplinato in autonomia dal Comitato di Rappresentanza Locale.

7. L'attribuzione dei vani fra le associazioni è fatta dalla Giunta, dopo l'espletamento di uno specifico avviso pubblico. L'avviso individua i locali da attribuire, i requisiti dei soggetti richiedenti, la durata della concessione, gli oneri a carico dei concessionari, la riserva di utilizzo dell'immobile da parte del Comune. Prevede che sulla proposta di assegnazione sia acquisito il parere del Comitato di Rappresentanza Locale interessato. La concessione ha la durata di n 5 anni dalla data di assegnazione.

L'avviso verrà pubblicizzato attraverso l'Albo Pretorio on line del Comune e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Le associazioni si assumono la responsabilità civile, penale e amministrativa per danni o lesioni che possono derivare agli utenti e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.

8. Nella determinazione dei criteri per l'assegnazione degli spazi si terrà conto:

- a) dello svolgimento dell'attività della frazione di riferimento;
- b) della mancanza di una sede propria.

9. Gli oneri a carico dei concessionari consistono nell'impiego dell'associazione di effettuare a proprie spese le pulizie dei locali, compresi gli spazi comuni, ed altri servizi necessari al funzionamento del centro civico, nonché la manutenzione ordinaria dei locali assegnati.

10. Nei centri civici non sono ammesse associazioni e iniziative senza che l'associazione non dichiari di essere consapevole dei valori antifascisti, antirazzisti, non omofobi e non discriminatori espressi dall'ordinamento repubblicano e dallo Statuto comunale e che l'utilizzo degli spazi non è in contrasto con le norme contenute nell'ordinamento giuridico.

Art. 8

Consultazione della cittadinanza di cui all'art.32 dello Statuto

1. La Giunta convoca una volta ogni anno, in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione, in ogni frazione cui corrisponde un Comitato di Rappresentanza Locale, una pubblica assemblea nella quale è illustrato il bilancio, il piano annuale e triennale delle opere pubbliche e sono discussi i principali problemi della frazione.
2. Sono convocate assemblee straordinarie in occasione di decisioni di particolare rilievo per la frazione interessata, quali opere pubbliche di generale interesse ovvero rilevanti interventi urbanistici, o quando le circostanze ne facciano ravvisare la necessità.
3. Le assemblee possono essere promosse anche su richiesta del Comitato di Rappresentanza Locale o di 1/10 degli elettori residenti nella frazione.
4. E' fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale in materia di Consiglio comunale aperto ed itinerante.

Art.9

Disponibilità dei locali comunali per assemblee

1. Il Comune di Massarosa garantisce la più ampia disponibilità delle proprie strutture per lo svolgimento di assemblee, incontri, convegni, comprese quelle promosse dalle forze politiche.
2. A tale scopo tutte le strutture del Comune sono di norma a disposizione, in orari e con modalità che non interferiscano con l'espletamento dei pubblici servizi e con altre rilevanti esigenze pubbliche. La norma non si applica ai plessi scolastici.
3. L'esclusione di particolari strutture dalle previsioni del presente articolo deve essere motivata dalla Giunta in modo puntuale e caso per caso, ed in ogni caso con riferimento a comprovate esigenze di servizio, alle condizioni strutturali dell'immobile o a ragioni di ordine pubblico.
4. Gli organizzatori sono responsabili civilmente e penalmente di quanto avviene durante le manifestazioni ospitate dalle strutture comunali. Tali manifestazioni si svolgono nel rispetto della destinazione pubblica dei locali
5. Il Comune di Massarosa dispone di una sala di rappresentanza per iniziative pubbliche nel capoluogo.
6. A quanto previsto dal presente articolo si applica il comma 10 del precedente articolo 7.

TITOLO III – ATTUAZIONE DELL'ART.33 DELLO STATUTO

Art.10

Interrogazioni ed interpellanze di iniziativa popolare

1. Le interrogazioni e le interpellanze di iniziativa popolare sono esaminate dal Consiglio comunale quando siano sottoscritte da 100 cittadini, compresi quelli di cui all'art.31, comma 4 dello Statuto.
2. L'interrogazione e l'interpellanza sono svolte di fronte al Consiglio dal primo firmatario o da altra persona dallo stesso indicata. Egli esercita le facoltà di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto delle risposte avute e di trasformare l'interpellanza in mozione.
3. Si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art.11

Petizioni ed istanze

1. Alle petizioni e alle istanze rivolte al Comune deve essere comunque data risposta per iscritto, dal Sindaco, da un Assessore o da un Dirigente, entro 30 giorni dal ricevimento.

Art.12

Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. I cittadini possono presentare proposte di deliberazione di iniziativa popolare mediante la sottoscrizione di un testo da parte di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta contiene il nome di due delegati incaricati di rappresentare i sottoscrittori.
2. Sulla proposta esprime il parere il dirigente competente, entro dieci giorni dall'assunzione al protocollo. In caso di parere in tutto o in parte non favorevole, il dirigente convoca i sottoscrittori per concordare, in spirito di collaborazione, le modifiche ritenute necessarie. I delegati possono tuttavia insistere sul testo presentato, motivando le ragioni di superamento del parere non favorevole.
3. La proposta è discussa nella commissione consiliare competente entro trenta giorni dall'assunzione al protocollo. La discussione prevede l'illustrazione da parte dei delegati e si conclude col parere della commissione.
4. La proposta è sottoposta all'organo competente (Consiglio o Giunta) nella prima seduta utile dello stesso dopo il parere della commissione.
5. Se la Commissione ha dato parere non favorevole, ovvero se ha emendato la proposta contro il parere dei delegati, questi hanno facoltà di svolgere una distinta relazione di fronte al Consiglio comunale o di essere sentiti dalla Giunta prima della deliberazione finale.